|  |
| --- |
| Bolzano, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **C O N V E N Z I O N E** |
| [Ente 1] Fra rappresentata da , nato a il in qualità di , Codice Fiscale , partita I.V.A. , con domicilio e/o sede in  in seguito denominata |
| e |
| [Ente 2], rappresentata , nato a  il in qualità di , Codice Fiscale , con domicilio e/o sede in  in seguito denominata |
| Si conviene e si stipula quanto segue per regolamentare i rapporti derivanti dall’esecuzione dei lavori di realizzazione di  e di  nell’ambito del , nei tratti previsti nel progetto esecutivo del  elaborato dall´Ing. .  Il progetto prevede: *[descrizione del progetto]*  Questo modo di procedere consente di realizzare diverse infrastrutture di pubblica utilità all’interno di un unico cantiere, risparmiando sui costi e sulle tempistiche, oltre a ridurre i disagi dovuti agli scavi. |
| **LE PARTI PREMETTONO** |
| 1. Con decreto/delibera del  è stato approvato il progetto esecutivo dell’Ing.  relativo a ; 2. Con decreto/delibera del  è stato approvato il progetto esecutivo dell’Ing.  relativo a ; 3. I progetti sopra menzionati sono stati aggiornati e unificati dall’Ing.  in un unico progetto esecutivo, ai fini dell’appaltabilità unica dei lavori; 4. che la stima dei costi quindi può essere riepilogata come di seguito:   **Per** [Ente 1] **:**  Lavori  €  **Per** [Ente 2] **:**  Lavori  €  **IMPORTO TOTALE DELL' OPERA      €** |
| **Tutto ciò premesso le parti addivengono alla stipula della seguente convenzione:** |
| ARTICOLO 1   1. Le suesposte premesse nonché il progetto esecutivo di cui alla lettera C delle Premesse, quale risultante dall’assemblaggio dei singoli progetti: 2. , 3. ;   vengono dalle parti confermati e dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto.   1. Con la sottoscrizione dell’atto viene consegnata alle parti copia su supporto digitale del progetto esecutivo completo sopra citato. |
| ARTICOLO 2   1. I lavori di cui alla gara d’appalto successiva alla stipula della presente convenzione consistono, come da progetto e relazione tecnica dell’Ing.       nella realizzazione delle seguenti nuove infrastrutture:   posati congiuntamente nello stesso scavo. |
| ARTICOLO 3   1. Per l’esecuzione dei lavori mediante l’apertura di un unico cantiere, si associano  ed  secondo le regole riportate nella presente convenzione. La  assume la veste di capogruppo. |
| ARTICOLO 4   1. La  si impegna a: 2. porre in essere, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, la procedura ad evidenza pubblica necessaria per la realizzazione dell’opera di cui al progetto esecutivo sopra citato; 3. ripartire in relazione ai diversi pesi delle lavorazioni di pertinenza dei due soggetti contraenti, determinati anche con l’ausilio del documento “Allegato C1- Lista delle categorie di lavorazione e forniture offerta prezzi unitari” che costituisce l’offerta economica oggetto di aggiudicazione, che si allega alla presente convenzione affinché ne formi parte integrante e sostanziale; 4. assumere la funzione di Responsabile del Procedimento sia dei lavori di competenza  che per quelli di competenza di , limitatamente alla fase di procedura di appalto. Successivamente ciascuna parte provvederà a nominare il proprio RUP, relativamente al proprio contratto di cui al successivo comma 2. 5. I contraenti si obbligano, ognuno per la propria parte, a: 6. stipulare il contratto con l’impresa aggiudicatrice; 7. affidare l’incarico di direzione lavori. Le parti si obbligano ad affidare ad un unico soggetto giuridico e alle stesse condizioni economiche l’incarico per la direzione dei lavori; 8. affidare ad un unico soggetto giuridico tutti gli adempimenti relativi all’assistenza e contabilità alle stesse condizioni economiche; 9. affidare il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la posa dell’infrastruttura di propria competenza ad un unico soggetto giuridico e alle stesse condizioni economiche; 10. provvedere al collaudo tecnico amministrativo, ove necessario, o alla certificazione di regolare esecuzione, nonché a quant’altro necessario per la realizzazione dei lavori di cui alla presente convenzione. 11. Le parti convengono sin da subito che eventuali varianti in corso d’opera siano ammissibili – senza previa modifica della presente convenzione - nel limite in cui non modifichino le caratteristiche tecniche dell’opera da realizzare e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Entro il limite di cui sopra, eventuali ulteriori costi relativi a varianti progettuali, sottoposte alla preventiva approvazione di  ed , saranno ripartite fra le parti sulla base della stima dei costi di rispettiva competenza di cui al progetto esecutivo e/o di variante. |
| ARTICOLO 5   1. Ai meri fini della fatturazione, al raggiungimento di ogni stato d’avanzamento il direttore lavori consegna a tutti i soggetti contraenti i documenti di contabilità relativi ai lavori di pertinenza nella percentuale di ripartizione che si evince dal documento “Allegato C1- Lista delle categorie di lavorazione e forniture offerta prezzi unitari, in base ai quali i contraenti provvedono in autonomia ad effettuare i pagamenti corrispondenti. Il soggetto giuridico incaricato deve emettere fatture separate a carico dei singoli contraenti. |
| ARTICOLO 6   1. Ognuno dei contraenti rimane proprietario della propria parte di infrastruttura – rispondendo di tutte le conseguenze giuridiche derivanti dalla proprietà - nonché responsabile della stessa ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria. |
| ARTICOLO 7   1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa a carico della parte richiedente la registrazione. 2. La presente convenzione è soggetta alla corresponsione dei diritti di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a carico di . 3. La nullità, la parziale nullità o l’impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti. 4. Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate solamente in forma scritta. 5. Eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla cognizione del Foro di Bolzano. |
| **PER** [Ente 1]    **PER** [Ente 2] |